

CONFLITTO DI INTERESSI

SI406B - MARIO VIRANO – DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ TELT – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ

Provvedimento n. 25765

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2015;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento concernente *“Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*, adottato con delibera del 16 novembre 2004 (di seguito, Regolamento);

VISTA la segnalazione presentata dal Consigliere della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle Francesca Frediani, trasmessa per competenza all'Autorità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, rispettivamente il 1° e il 30 luglio 2015;

VISTA la richiesta di informazioni che l'Autorità ha inviato all'interessato in data 13 luglio 2015;

VISTA la nota di riscontro alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 24 luglio 2015;

VISTA la propria delibera del 5 agosto 2015, con la quale l'Autorità, in relazione alla mancata cessazione della presunta incompatibilità post-carica pendente in capo all'Arch. Mario Virano, ha disposto nei suoi confronti l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 215/2004 e dell'articolo 8 del Regolamento AGCM deliberato in data 16 novembre 2004;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata all'interessato in data 7 ottobre 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento, veniva fissato il termine di conclusione della fase istruttoria, fornendo contestualmente all'interessato 15 gg. per la presentazione di memorie o documenti;

VISTA l'istanza di proroga presentata dall'interessato in data 19 ottobre 2015 e la successiva nota di riscontro dell'Autorità del 21 ottobre 2015, con la quale veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza in questione, a tal fine aggiornando i termini procedurali precedentemente comunicati;

VISTA la memoria difensiva presentata dai rappresentanti legali dell'Arch. Mario Virano, pervenuta in data 5 novembre 2015, con la quale, fra l'altro, veniva richiesta un'audizione dinanzi al Collegio, nonché un'altra proroga del procedimento al fine di presentare ulteriore documentazione difensiva;

VISTA la comunicazione dell'Autorità del 19 novembre 2015, con la quale si informava l'interessato del rigetto dell'istanza relativa all'audizione dinanzi al Collegio, contestualmente rendendo noto alla parte la proroga del termine della fase istruttoria del procedimento, fissato al 25 novembre, al fine di consentire lo svolgimento dell'audizione di fronte agli Uffici;

SENTITI l'Arch. Mario Virano e il suo rappresentante legale nel corso dell'audizione svoltasi con gli Uffici in data 20 novembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Premessa

1. L'Arch. Mario Virano ha ricoperto l'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione e l'avvio del cantiere del relativo tunnel, nonché di Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione dal 16 agosto 2006 al 23 febbraio 2015, data in cui ha formalmente rassegnato le dimissioni da tali funzioni, contestualmente assumendo l'incarico di Direttore generale della società T.E.L.T. S.a.s. - Tunnel Euralpin Lyon Turin (di seguito, anche TELT), anche se *“l'esercizio dei relativi poteri si è sviluppato dal 1/05/2015 (successivamente alla nomina del nuovo Commissario straordinario/Presidente dell'Osservatorio)”*.
2. Al riguardo, è stata trasmessa per competenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, rispettivamente il 1° e il 30 luglio 2015, una segnalazione presentata dal Consigliere della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle Francesca Frediani, ad avviso della quale le funzioni governative svolte dall'Arch. Virano prima delle sue dimissioni risulterebbero incompatibili con il nuovo incarico di Direttore generale assunto dal medesimo soggetto presso la TELT, società prevalentemente attiva in uno specifico settore connesso con la carica in precedenza ricoperta dall'interessato.

La fase preistruttoria

3. Le funzioni svolte dall'interessato non solo quale Commissario straordinario del Governo per la tratta Torino-Lione, ma anche in qualità di Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione, risultavano *prima facie* potenzialmente incompatibili con l'incarico di Direttore generale della TELT, attualmente ricoperto dall'interessato.
4. Alla suddetta società di diritto francese appariva infatti riferibile quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 215/2004, tenuto conto che, dalle prime informazioni disponibili, emergeva che la TELT, presso la quale l'Arch. Virano ricopre attualmente l'incarico di Direttore generale, opera in via prevalente nel settore connesso con la carica e le funzioni di Commissario straordinario del Governo per la tratta Torino-Lione e di Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino - Lione, precedentemente svolte dall'Arch. Mario Virano.
5. In proposito, si rileva, infatti, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 215/2004, il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate, ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fine di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale; inoltre, che, ai sensi del successivo art. 2, comma 4, *II periodo*, della medesima legge, gli effetti della predetta disposizione perdurano per dodici mesi dal termine della carica di governo, in relazione a enti di diritto pubblico, anche economici, nonché a società aventi fine di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
6. In presenza di un *fumus boni juris* relativo alla presunta ipotesi di incompatibilità post-carica dell'Arch. Mario Virano, l'Autorità, nella riunione del 9 luglio 2015, ha pertanto deliberato l'invio, in fase preistruttoria, di un'apposita richiesta di informazioni all'interessato, il quale, con nota di riscontro pervenuta in data 24 luglio 2015, ha rilevato - circa la qualificazione giuridica della società TELT, la sua natura di *“promotore pubblico”* e le eventuali finalità di lucro della medesima - che la stessa *“ai sensi della direttiva 2004/17/CE, è una società di diritto francese con sede legale a Chambéry che, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo 2012 è soggetta alla legislazione*

francese". Nello specifico, l'Arch. Virano ha sottolineato che a definirne la *mission* è il seguente art. 6 della legge n. 71 del 2014, G.U. n. 104 del 7 maggio 2014: *"è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti, richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera. Esso assicura la direzione strategica e operativa del progetto ed è responsabile del suo buon fine nei confronti delle Parti e dell'Unione Europea."*

7. L'Arch. Virano ha inoltre evidenziato che i lavori di realizzazione dell'infrastruttura non potranno avere una durata inferiore a 15 anni, come risulta dai programmi presentati in ambito nazionale ed europeo (in particolare, il *dossier* di candidatura UE prevede la fine lavori nel 2029 e l'entrata in esercizio nel 2030) e dal *benchmarking* di opere analoghe, quali il Gottardo (inizio lavori 1999, esercizio 2016) e il Brennero (inizio lavori 2011, esercizio 2025). In tale lungo periodo TELT, secondo quanto asserito dall'interessato, non può perseguire fini di lucro, che potrebbero derivare solo dallo sfruttamento dell'infrastruttura, il che è ipotizzabile solo dopo la sua completa realizzazione e la sua connessione alla rete esistente. A tal riguardo, l'arch. Virano ha peraltro segnalato, quale *"elemento non secondario, che il mandato a lui affidato dura 6 anni"*.

8. In merito alla data dell'assegnazione dell'attuale incarico presso la società TELT e la specifica qualifica attribuita all'interessato presso la medesima, l'Arch. Virano ha dichiarato che *"la nomina a Direttore Generale da parte degli azionisti è avvenuta nell'Assemblea tenutasi a Parigi il 23 febbraio 2015"* contestualmente alle dimissioni da lui rassegnate da Presidente dell'Osservatorio e Commissario di Governo, mentre *"l'esercizio dei poteri di DG si è sviluppato dal 1° maggio 2015, decorrendo anche da tale data i relativi compensi (successivamente alla nomina del nuovo Commissario straordinario/Presidente dell'Osservatorio)"*.

9. Con riferimento poi alle attività prevalentemente svolte dalla società TELT in settori connessi con la carica e le funzioni precedentemente ricoperte quale Commissario Straordinario del Governo e Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione, l'Arch. Virano ha specificato che all'Osservatorio e al Commissario Straordinario poi nominato per presiederlo, competeva di *"coordinare tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione, anche al fine di esaminare le preoccupazioni espresse dalle popolazioni della Valle di Susa e rispondere alle stesse"*. Ad avviso dell'interessato, appare pertanto chiaro che nella sua precedente qualifica di Commissario straordinario *"non svolgeva e non svolge alcuna attività connessa alla mission di TELT, che è l'esecuzione dei lavori definitivi"*; peraltro, essendo TELT nata dopo le attività di cui sopra, sempre ad avviso dell'arch. Virano, essa non ha comunque potuto svolgere attività connesse con il precedente mandato governativo.

10. Infine, in ordine ai rapporti intercorsi, nel corso del mandato governativo, con la precedente società promotrice Lyon Turin Ferroviaire - LTF S.a.s. (di seguito, LTF) e, successivamente, con la TELT, l'Arch. Virano ha rilevato che *"LTF ha partecipato alle 235 riunioni pressoché settimanali dell'Osservatorio, presieduto dal Commissario di Governo dal 12/12/2006 al 18/02/2015, così come moltissimi altri soggetti (Regione, Provincia, Città di Torino, EELL del territorio, ARPA, RFI, Italferr, diversi Ministeri, Associazioni di Categoria, Transpadana, Esperti, ecc.), riunioni finalizzate a superare le preoccupazioni del territorio che ne determinarono la istituzione, ai fini del buon esito dell'iniziativa e per cercare di contenere la radicalizzazione del conflitto che ha assunto le forme più violente dal 2011 fino a tutto il 2013"*.

11. Circa i rapporti con TELT intercorsi fra il 23 febbraio ed il 23 aprile di quest'anno, l'interessato ha inoltre precisato di aver rimesso *"in data 23 febbraio 2015 la carica di Commissario Straordinario e di Presidente dell'Osservatorio nelle mani del Governo"*, astenendosi *"da ogni attività istituzionale"*.

12. Considerato che dagli accertamenti preliminari effettuati dall'Autorità risultavano ragionevolmente emergere profili di connessione fra l'incarico e le relative funzioni di Direttore generale della TELT allo stato attuale svolte dall'Arch. Virano e la carica di governo in precedenza ricoperta dallo stesso e tenuto inoltre conto della mancata cessazione dell'incompatibilità pendente, l'Autorità, ritenendone allo stato sussistenti i presupposti, in data 5 agosto 2015, ha pertanto deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti dell'Arch. Mario Virano ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04 e dell'articolo 8 del Regolamento, per presunta violazione dell'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 215/04.

Le risultanze istruttorie

13. Come evidenziato in precedenza, l'Arch. Mario Virano ha ricoperto l'incarico di Commissario straordinario del Governo *“per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione e l'avvio del cantiere del relativo tunnel”*, nonché di Presidente dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione dal 16 agosto 2006 al 23 febbraio 2015, data in cui ha formalmente rassegnato le dimissioni da tali funzioni.

14. In proposito, si rileva che l'Osservatorio tecnico Torino-Lione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2006 in base alla decisione assunta dal *“Tavolo istituzionale di Palazzo Chigi”* del 10 dicembre 2005, è la sede tecnica di confronto di tutte le istanze interessate alla realizzazione della Nuova Linea Torino Lione (di seguito, anche NLTL), *“con l'analisi delle criticità e l'istruzione di soluzioni per i decisori politico-istituzionali”*. Esso è attualmente presieduto dal Commissario Straordinario del Governo Paolo Foietta (al quale, con DPR del 23 aprile 2015, è stato assegnato l'incarico del dimissionario Mario Virano fino al 31 dicembre 2016) ed è composto, tra l'altro, dai rappresentanti dei Ministeri, della Regione, della Provincia e del Comune di Torino, degli altri Enti locali interessati e da un rappresentante della Delegazione italiana della Commissione intergovernativa italo-francese per la NLTL (di seguito, CIG).

15. La CIG nasce il 15 gennaio 1996 da un accordo tra i Governi francese e italiano per seguire, per conto dei Governi, i temi connessi alla preparazione della realizzazione della Tratta Internazionale Montmélian -Torino e della nuova linea ferroviaria merci-passeggeri Torino-Lione. Ai lavori della CIG partecipano le Regioni Piemonte e Rhône Alpes quali membri associati. In seguito, l'Accordo franco-italiano del 2001 ha attribuito alla Commissione competenze supplementari, quali: approvare il tracciato definitivo del progetto; proporre ai Governi le caratteristiche delle opere definitive, le modalità della loro realizzazione e del loro finanziamento, le condizioni di esercizio; approvare il piano di studi, ricognizioni e lavori preliminari della parte comune, seguirne la realizzazione e controllarne i risultati; emettere pareri e raccomandazioni all'attenzione dei Governi. In tale contesto, è previsto che il 60% dei finanziamenti della sezione transfrontaliera sia sostenuto da Francia e Italia, in seguito all'accordo intergovernativo del gennaio 2012, così suddiviso: 25 % dalla Francia e 35% dall'Italia. L'Accordo 2001 prevedeva inoltre la creazione di una società promotrice (LTF, attualmente sostituita dalla TELT) e di un Segretariato generale a supporto delle Delegazioni nazionali.

16. La società TELT è attualmente il *“Promotore Pubblico”* responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della futura linea, merci e passeggeri, Torino-Lione, per una lunghezza di circa 65 km tra Susa/Bussoleno in Piemonte e Saint-Jean-de-Maurienne in Savoia. Per *“Promotore Pubblico”* si intende il gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera ferroviaria, ai sensi della direttiva 2001/14/CE (relativa alla ripartizione della capacità di

infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza), la quale, all'art. 2, lettera h), definisce gestore dell'infrastruttura *“qualsiasi organismo o impresa incaricata in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa eventualmente anche la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura”*. Il medesimo articolo prevede inoltre che *“I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi organismi o imprese”*. Costituito a Parigi il 23 febbraio 2015, l'assetto societario di TELT si configura con una partecipazione delle quote al 50% tra Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e lo Stato francese.

17. In data 23 settembre 2015 l'Autorità ha inviato all'interessato una richiesta di informazioni, finalizzata ad acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alla fattispecie in esame, alla quale l'interessato ha fornito riscontro in data 30 settembre 2015, allegando la relativa documentazione.

18. A seguito dell'invio, in data 7 ottobre 2015, della Comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito, CRI), l'interessato, in data 5 novembre 2015, ha inoltre presentato tramite i propri rappresentanti legali un'ulteriore memoria, con la quale si contestano le valutazioni contenute nella stessa CRI, in base alle quali appare, nel caso di specie, violata la norma di cui all'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 215/2004. Tali argomentazioni difensive sono state ribadite dall'interessato e dal suo rappresentante legale anche nel corso dell'audizione svoltasi in data 20 novembre 2015 dinanzi agli Uffici.

19. In particolare, ad avviso dei rappresentanti legali dell'interessato, le valutazioni contenute nella CRI non sono condivisibili poiché, come specificato nella citata memoria difensiva del 5 novembre 2015:

(i) in via principale, la disposizione normativa in questione *“non sembra poter trovare applicazione nel caso di specie, se non sulla base di una interpretazione formalistica, che risulterebbe in netto contrasto con la ratio della Legge e con i principi fondamentali del nostro ordinamento”*;

(ii) *“in subordine, non sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione della norma invocata dall'Autorità”*.

20. Per quanto concerne il profilo dell'asserita inapplicabilità della norma di cui trattasi al caso in esame, nella memoria difensiva si evidenzia che *“la disciplina delle c.d. incompatibility post-carica è notoriamente meno restrittiva rispetto al corrispondente regime in corso di mandato”*, tenuto conto del fatto che *“le cariche pubbliche di cui alla lettera a) dell'art. 2, co. 1 e i rapporti di impiego pubblico di cui alla lettera e) della medesima norma non sono sottoposti ad alcun divieto post-carica e possono essere legittimamente assunti dopo la scadenza del mandato”*, come peraltro confermato dalla stessa Autorità nelle proprie relazioni semestrali.

21. Sulla base di tali premesse, l'inapplicabilità della norma sopra richiamata al caso di specie discenderebbe dalla considerazione *“che TELT [...] ha natura giuridica di promotore pubblico, ex art. 2, co. 1, lettera d), dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova Linea ferroviaria Torino - Lione”*, in quanto tale *“organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese al fine di realizzare le missioni specificate”* nel relativo accordo. A ulteriore riprova dell'interesse pubblicistico che contraddistingue la TELT e, di conseguenza, anche delle funzioni esercitate dal suo Direttore generale, *“è sufficiente una lettura dello statuto di TELT per avere contezza di come il capitale sociale di detta società sia ripartito*

equamente tra lo Stato francese e Ferrovie dello Stato italiano S.p.A., quest'ultima [...] società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

22. A conferma di tale tesi, si fa anche riferimento a *“una nota redatta dalla Direttrice Giuridica di TELT, Marie-Pierre Cordier, magistrato della Corte dei Conti di Parigi, nell'ambito dell'interlocuzione in corso tra detta società e il Ministero delle Finanze e dei Conti pubblici della Repubblica francese, cui è stato chiesto di determinare, in collaborazione con la Commissione europea (EUROSTAT), lo status giuridico di TELT ai sensi del Reg. (UE) n. 549/2013 del 21 maggio 20132, recante Sistema europeo dei conti (c.d. SEC)”.* In tale sede è stato rilevato che *“TELT, per la sua governance, per il suo finanziamento e per il carattere non commerciale della costruzione del tunnel, rientra nell' amministrazione pubblica, con una clausola di revisione della classificazione quando sarà avviato il servizio della linea ferroviaria dopo il 2030”.*

23. In conclusione, ad avviso dell'interessato, TELT è da considerare *tout-court* *“amministrazione pubblica”*, costituendo diretta emanazione governativa di entrambi gli Stati coinvolti nel progetto della linea Torino-Lione, come può desumersi dallo stesso testo fondante di TELT (accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012, in cui si richiama la sua natura di *“organismo di diritto pubblico”* di cui alla Direttiva 2004/17/CE) e dai criteri di nomina delle 36 figure apicali (*governance*), ovvero: dei 10 (5+5) membri del Consiglio di Amministrazione, di cui il Presidente è di nomina francese e il Direttore generale di nomina italiana; dei 12 componenti della Commissione contratti e dei 12 componenti del Servizio permanente di controllo; del Direttore giuridico, di nomina francese e del Direttore finanziario, di nomina italiana. A conferma di ciò, l'Arch. Virano rileva inoltre che il diritto applicabile all'ambito dei contratti stipulati da TELT è il diritto amministrativo francese e che il giudice competente per gli eventuali contenziosi è il giudice amministrativo francese.

24. Nelle argomentazioni difensive si fa presente, inoltre, che nell'introdurre la norma che si presume violata dall'Arch. Virano, *“il legislatore ha voluto evitare che le funzioni di governo, invece di essere esercitate al solo scopo di salvaguardare i fini pubblici, possano essere esercitate come strumento per ottenere successivamente cariche in ambiti nei quali il titolare di carica esercitava un'influenza”*.

25. In base a tali premesse ermeneutiche, si invita a *“tenere nella debita considerazione le circostanze che hanno portato”* alla designazione dell'interessato quale Direttore generale della TELT e alla conseguente *“assoluta inconferenza della norma in questione”* alla fattispecie in esame.

26. In sostanza, *“applicare al caso di specie la previsione in questione significherebbe ipotizzare che l'Arch. Virano abbia utilizzato le cariche di Commissario straordinario di Governo e Presidente dell'Osservatorio al fine di precostituirsì un beneficio futuro - in quanto subordinato alla previa cessazione delle precedenti cariche - consistente nell'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale di TELT, la cui nomina, ai sensi dell'Accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012, compete alla Parte italiana (art. 6.4; v. anche art. 13 dello Statuto TELT)”.* Come risulta dai relativi decreti di nomina presidenziale, *“non possono esserci dubbi, infatti, che l'Arch. Virano abbia assunto ogni carica lato sensu inerente la realizzazione dell'Asse ferroviario in questione (i.e. Presidente dell'Osservatorio, Commissario straordinario di Governo e infine Direttore Generale di TELT) sempre e soltanto su input governativo”.*

27. Al riguardo, nel ricordare le vicende che hanno condotto alla nomina dell'Arch. Virano, in ragione delle sue precedenti esperienze e della sua reputazione professionale da parte dei due Governi interessati, a Presidente dell'Osservatorio e quella a Commissario straordinario di Governo, viene sottolineata la sussistenza di un'evidente continuità della fonte pubblica di

riferimento, sia per l'attuale sia per i precedenti incarichi svolti dall'interessato e, quindi, la conseguente applicabilità delle esenzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 215/2004.

28. Alla luce di quanto sopra esposto, viene pertanto contestata la sussistenza dei *“presupposti per l'applicazione della disposizione de qua”* al caso di specie, non configurandosi alcuna *“precostituzione di un beneficio futuro nell'accettazione da parte dell'Arch. Virano della carica di Direttore di TELT. Al contrario, le cariche precedentemente assunte dall'Arch. Virano (Commissario straordinario di Governo e Presidente dell'Osservatorio), così come quella corrente di Direttore Generale di TELT, vanno ascritte ad un unico disegno governativo, che peraltro non prevedeva nemmeno le dimissioni dai precedenti incarichi”*.

29. Per quanto attiene alle questioni di merito, viene quindi contestata l'assenza della *“ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2, co. 1, lettera b), c) e d)”* della legge n. 215/2004 in capo all'interessato, basata sull'assunto secondo il quale *“nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di Governo, l'Arch. Virano non avrebbe potuto assumere la carica di Direttore Generale in TELT”*, risultando la società TELT connotata per Statuto da un'oggettiva vocazione lucrativa.

30. In proposito, viene rilevato che il programma dei lavori validato dagli Stati in sede di CIG prevede, come può evincersi dalla documentazione depositata in atti, *“la messa in servizio dell'Asse ferroviario a fine 2029 e quindi ben oltre la cessazione dell'incarico dell'Arch. Virano (2021)”*. Pertanto, invocare *“su tali basi la vocazione lucrativa di TELT in considerazione del solo Statuto TELT, a fronte di quanto versato in atti, da cui si evince che tale vocazione verrà a compiersi non prima del 2030, equivale a porre in essere valutazioni meramente formalistiche, come tali contrarie al principio secondo cui le norme che dispongono cause di incompatibilità devono invece essere soggette a rigorosi canoni ermeneutici [...]”*.

31. Tali conclusioni risulterebbero peraltro coerenti *“sia con la prassi di codesta Autorità, secondo cui la valutazione della natura lucrativa di un ente deve fondarsi necessariamente anche su profili sostanziali sia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, ai fini dell'identificazione della sostanziale natura pubblica di un soggetto, la forma societaria è neutra, non ponendosi il perseguimento di uno scopo pubblico in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall'art. 2247 c.c.”*. In proposito, si evidenzia, inoltre, che le medesime argomentazioni *“sono infine confermate dalle conclusioni della Direttrice Giuridica di TELT, Marie-Pierre Cordier, magistrato della Corte dei Conti di Parigi, che nella nota versata in atti rimarca il carattere non commerciale della costruzione del tunnel”*.

32. Per quanto attiene, poi, al profilo della presunta connessione fra il precedente incarico governativo e quello attualmente ricoperto dall'Arch. Virano, viene rilevato che il suddetto incarico governativo, considerando anche le competenze dell'Arch. Virano quale Presidente dell'Osservatorio, contrariamente a quanto sostenuto nella CRI, era *“sostanzialmente finalizzato allo svolgimento di tutte le attività prodromiche alla realizzazione dell'Asse ferroviario, con una particolare attenzione alle istanze delle comunità locali”*, mentre *“l'esecuzione di detto progetto o addirittura la gestione della infrastruttura una volta realizzata esulassero completamente dal mandato governativo”*. In sostanza, le precedenti competenze ricoperte dall'interessato sarebbero state esclusivamente attinenti alle questioni di natura socio-politica riguardanti il progetto italo-francese. D'altra parte, l'Arch. Virano non ha mai ricoperto alcun incarico in LTF (a cui è succeduta TELT per la fase di realizzazione dell'opera), società in precedenza incaricata di predisporre i progetti della linea Torino-Lione e *“certamente più vicina (di quanto non sia TELT) al mandato di Commissario straordinario ricoperto dall'interessato”*.

33. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenesse sussistente il requisito della connessione, andrebbe comunque considerato *“che le attività di TELT ritenute eventualmente connesse non potrebbero comunque dirsi prevalenti”*. Infatti, secondo la prassi dell'Autorità, l'individuazione di detto presupposto *“comporta una analisi effettuata considerando il peso concreto delle attività ritenute connesse rispetto al complesso”* di quelle societarie.

34. A tal fine va, infatti, considerato che *“TELT è preposta alla realizzazione della sola Sezione Transfrontaliera dell'Asse ferroviario, mentre le residue tratte nazionali sono di competenza di RFF e RFI”*; l'attività di Commissario straordinario *“non ha invece mai avuto per oggetto alcuna parte di tale Sezione Transfrontaliera ricadente in territorio francese, che ne costituisce la quota largamente maggioritaria, pari al 72% del totale. L'attività di Commissario straordinario in territorio italiano ha infatti riguardato soprattutto le problematiche della tratta nazionale (Bassa Valle di Susa, Collina Morenica e Area Metropolitana) di competenza di RFI e su cui TELT e il suo Direttore Generale non hanno né potranno avere titolarità alcuna”*.

35. In tale contesto, viene evidenziato che la linea ferroviaria Torino-Lione si sviluppa per 269 km, di cui 188,7 in Francia e 81 in Italia. La sezione transfrontaliera (la sola di competenza TELT) è di 67,8 km, dei quali il 60% si trova in territorio francese e il restante 40% in Italia. La parte italiana di tale sezione transfrontaliera è di circa 19 km, 15 dei quali in galleria. Al riguardo, ai fini della valutazione della *“prevalenza”*, si specifica che l'interessato si è occupato, come Commissario di Governo, di circa 4,4 km all'uscita della suddetta galleria, ovvero dell'1,6% dell'intera Torino-Lione. Tale circostanza porterebbe quindi ad escludere il profilo della prevalenza in relazione alla fattispecie in esame.

36. Nel corso dell'audizione con gli Uffici svoltasi in data 20 novembre 2015 è stata infine presentata l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento di ulteriori 30 giorni, inizialmente stabilita al 10 dicembre 2015.

Valutazioni

37. In via preliminare, si rileva che l'Autorità ha ritenuto di rigettare l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata nel corso dell'audizione con gli Uffici svoltasi in data 20 novembre 2015, tenuto conto che nel corso dell'istruttoria è stato ampiamente garantito il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, anche accogliendo la precedente istanza di proroga del termine della fase istruttoria del procedimento.

38. Per quanto concerne il merito, si evidenzia che l'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 215/2004 in materia di conflitto di interessi disciplina il regime post-carica, con il fine specifico di scongiurare il rischio che l'attività di governo possa determinare un beneficio futuro al titolare della carica di governo, consistente nell'attribuzione di incarichi successivi alla cessazione della carica in questione.

39. Con riferimento a quanto rilevato dall'interessato e dai suoi rappresentanti legali nelle citate memorie difensive e nel corso dell'audizione svoltasi in data 20 novembre 2015, si evidenzia quanto segue.

40. In primo luogo, occorre valutare l'asserita inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 217/2004, in base al fatto che TELT, nonostante la sua oggettiva natura di società di capitali di diritto francese, sarebbe potenzialmente caratterizzata da uno *status* giuridico di *“amministrazione pubblica”* in base alla classificazione del S.E.C. - Sistema europeo dei conti (di seguito, SEC) e da un interesse chiaramente pubblicistico. A tale conclusione risulterebbe peraltro pervenuta anche la *“Direttrice giuridica di TELT”* allo scopo di acquisire dalla competente Amministrazione francese il definitivo inquadramento della società

italo-francese nella suindicata categoria istituzionale del SEC, pur ammettendo, in tale stesso contesto, l'esistenza di *“una clausola di revisione della classificazione quando sarà avviato il servizio della linea ferroviaria dopo il 2030”* (memoria difensiva del 5 novembre 2015).

41. Al riguardo, lo stesso interessato pur sostenendo che, nel corso del periodo di realizzazione dell'opera ferroviaria Torino-Lione, TELT non potrebbe perseguire fini di lucro, ha tuttavia riconosciuto che essi *“potrebbero derivare solo dallo sfruttamento dell'infrastruttura, il che è ipotizzabile solo dopo la sua completa realizzazione e la sua connessione alla rete esistente”* (memoria difensiva del 5 novembre 2015).

42. In proposito, si rileva che l'eventuale inserimento di TELT nell'ambito SEC, in qualità di *“amministrazione pubblica”*, da parte del Ministero delle finanze e dei conti pubblici francese, non appare dirimente ai fini della presente disamina, tenuto conto che, sulla base del SEC i dati acquisiti nell'ambito della *governance* economica da parte della Commissione europea sono utilizzati esclusivamente per verificare il rispetto delle regole di bilancio da parte degli Stati membri dell'UE, indipendentemente dall'effettiva natura giuridica dei relativi soggetti.

43. Infatti, come peraltro implicitamente riconosciuto dalla stessa Direttrice giuridica di TELT, un'eventuale classificazione di TELT in ambito SEC quale *“amministrazione pubblica”* non appare in ogni caso incidere sulla sua natura societaria teleologicamente lucrativa, conseguente per Statuto all'attivazione e alla gestione del servizio della linea ferroviaria.

44. Dall'oggetto sociale contenuto nello Statuto della TELT (allegato alla memoria difensiva del 5 novembre 2015) emerge, infatti, non solo che la TELT è una società per azioni semplificata di diritto francese (S.A.S.), il cui oggetto è *“la direzione strategica e operativa del progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, “la progettazione, la realizzazione e l'esercizio della linea ferroviaria e delle opere della sezione transfrontaliera”* definita dall'accordo fra i Governi italiano e francese, *“la gestione dell'infrastruttura”*, ma anche che la TELT ha una evidente vocazione lucrativa, laddove il suo Statuto prevede oltre che *“la definizione dei canoni di utilizzo della sezione transfrontaliera”* (Art. 2 Statuto TELT- *“Oggetto”* -) anche la distribuzione degli utili fra i soci (Art. 24 Statuto TELT - *“Ripartizione degli utili-Riserve”*).

45. In conclusione, si evidenzia che, alla luce di quanto sopra specificato e del criterio ermeneutico a cui l'Autorità si è costantemente ispirata nell'applicazione della norma di cui all'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215, l'asserita inapplicabilità al caso in esame della norma in questione non appare condivisibile, proprio in quanto il perseguimento di uno scopo pubblico quale la prestazione di un servizio di trasporto ferroviario destinato alla collettività non è in contraddizione con il fine societario lucrativo, di per sé comunque incompatibile con il precedente incarico di governo.

46. Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche in relazione all'ulteriore asserita insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione *de qua* al caso di specie, non configurandosi, ad avviso dei rappresentanti legali dell'Arch. Virano, alcuna precostituzione di un beneficio futuro nell'accettazione da parte dell'Arch. Virano della carica di Direttore di TELT, tenuto conto che *“Al contrario, le cariche precedentemente assunte dall'Arch. Virano così come quella corrente di Direttore Generale di TELT, vanno ascritte ad un unico disegno governativo, che peraltro non prevedeva nemmeno le dimissioni dai precedenti incarichi”*.

47. A tal riguardo, appare sufficiente constatare che la norma di cui all'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215, indipendentemente dall'elemento soggettivo eventualmente ascrivibile al soggetto interessato e dalle circostanze che hanno determinato il verificarsi della relativa fattispecie, prevede, sulla base di determinate disposizioni e di conseguenti criteri ermeneutici (nel caso in esame, *“società con fini di lucro che operino prevalentemente in settori*

connessi con la carica ricoperta”), un divieto di esercitare alcune attività nel periodo dei dodici mesi successivi alla cessazione della relativa carica di governo, con ciò prescindendo necessariamente dall’analisi dell’eventuale colpa o dolo dell’interessato e dalla fonte giuridica di assegnazione del relativo incarico. In sostanza, nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni previste dalla norma in questione, l’incompatibilità post carica non può che sussistere in capo all’interessato, indipendentemente da altre circostanze soggettive eventualmente a quest’ultimo imputabili e/o dalle contingenti condizioni di natura oggettiva, quali le modalità e le fonti di attribuzione dell’incarico post governativo.

48. Per quanto concerne, infine, il merito della fattispecie in esame, dai legali rappresentanti dell’interessato viene ulteriormente sottolineata la questione riguardante la natura lucrativa o meno della TELT, ribadendosi l’argomentazione fondata sulla circostanza che *“Il programma dei lavori validato dagli Stati in sede di CIG prevede la messa in servizio dell’Asse ferroviario a fine 2029 e quindi ben oltre la cessazione dell’incarico dell’Arch. Virano (2021)”*.

49. In proposito, non può che ribadirsi quanto evidenziato in precedenza, ovvero che dallo stesso oggetto sociale contenuto nello Statuto della TELT si desume che la TELT è una società per azioni semplificata (S.A.S.), il cui oggetto è *“la direzione strategica e operativa del progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, “la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della linea ferroviaria e delle opere della sezione transfrontaliera”* definita dall’accordo fra i Governi italiano e francese, ma soprattutto che la TELT ha un’inequivocabile vocazione lucrativa, laddove il suo Statuto prevede espressamente la distribuzione degli utili fra i soci.

50. Con riferimento alla valutazione dei profili di connessione e prevalenza contenuti nella norma di cui all’art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è stato rilevato che gli incarichi di Commissario straordinario di Governo e di Presidente dell’Osservatorio, affidati all’Arch. Virano con il DPR del 16 agosto 2006 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2006, così come con quelli successivi, erano sostanzialmente finalizzati allo svolgimento, sotto il profilo socio-politico, di tutte le attività prodromiche alla realizzazione dell’Asse ferroviario, da tale contesto essendo esclusa *“la esecuzione di detto progetto o addirittura la gestione della infrastruttura una volta realizzata”*.

51. Nella denegata ipotesi in cui l’Autorità ritenesse sussistente tale requisito della connessione, *“andrebbe comunque considerato che le attività di TELT ritenute eventualmente connesse non potrebbero comunque dirsi prevalenti”*, tenuto conto *“che TELT è preposta alla realizzazione della sola Sezione Transfrontaliera dell’Asse ferroviario”*, mentre l’attività di Commissario straordinario non ha mai avuto per oggetto alcuna parte di tale Sezione Transfrontaliera ricadente in territorio francese, che ne costituisce la quota largamente maggioritaria.

52. In merito alle argomentazioni difensive sopra riferite, appare opportuno ricordare che la norma di cui all’art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215 prevede che, alla scadenza del mandato, i titolari di cariche governative siano sottoposti, per dodici mesi, alla *“incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 [...] nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”*.

53. Per quanto riguarda le cariche in enti o società, l’indagine sulla connessione è finalizzata, secondo l’orientamento seguito dall’Autorità, a verificare quali siano i settori economici in cui le società o gli enti interessati operano in via prevalente, indagando se, per tali attività, sussistano profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali dell’ex titolare di carica. Tale analisi viene effettuata sulla base di una comparazione astratta tra le funzioni istituzionali attribuite ai soggetti governativi e i settori di attività cui è diretta l’operatività degli organismi interessati.

54. Nell'accertamento del predetto requisito si tende in sostanza a verificare se le funzioni istituzionali dell'ex titolare di carica siano astrattamente idonee a coinvolgere quei settori nei quali la società o l'ente è chiamato a operare in via prevalente. La valutazione si concentra sull'analisi delle attribuzioni che competono alla precedente carica governativa, senza tuttavia fermarsi alle specifiche attività in concreto esercitate dal titolare nel corso del proprio mandato. Non è, infine, necessario che l'attività del titolare di carica abbia effettivamente determinato un qualunque vantaggio economico a favore delle imprese interessate, assumendo esclusivamente rilievo il fatto che il titolare di carica si sia trovato nella pur ipotetica possibilità di influire su interessi di pertinenza dell'ente o della società presso i quali ha successivamente assunto incarichi.

55. Alla luce di tale orientamento generale, le competenze esercitate dal titolare interessato rappresentano il principale parametro di riferimento nella ricerca di eventuali profili di connessione con l'attività prevalente dell'ente presso cui è ricoperto l'incarico. Inoltre, la connessione può essere considerata non solo con riferimento all'aspetto oggettivo, di coincidenza delle materie, ma anche in relazione a eventuali collegamenti soggettivi, verificando se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessati.

56. Pertanto, ai fini della valutazione della presente fattispecie, occorre accertare quali siano, nel caso in esame, i settori economici nei quali la società TELT opera in via prevalente e se sussistano, per tali attività, profili di connessione con la precedente funzione istituzionale dell'ex titolare di carica di governo.

57. Al riguardo, si rileva che la società TELT (che succede a LTF, che da ottobre 2001 a febbraio 2015 ha curato gli studi e i lavori preliminari e il cui assetto societario si configura con una partecipazione delle quote al 50% tra Ferrovie dello Stato Italiane e lo Stato francese) è il *promotore pubblico* responsabile della realizzazione e dell'esercizio della linea ferroviaria Torino-Lione (Art. 1 Statuto TELT - "Forma").

58. Si ritiene opportuno ribadire che per "*promotore pubblico*" si intende il gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera ferroviaria, ai sensi della direttiva 2001/14/CE (relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza), la quale, all'art. 2, lettera h), definisce gestore dell'infrastruttura "*qualsiasi organismo o impresa incaricata in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa eventualmente anche la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura*". In tale contesto, può ragionevolmente desumersi che l'attività prevalente della società italo-francese TELT sia l'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nonché la sua successiva gestione e manutenzione.

59. In base a quanto sostenuto dall'interessato anche nella citata memoria difensiva del 5 novembre 2015, all'Osservatorio e al Commissario Straordinario, poi nominato per presiederlo, competeva esclusivamente di "*coordinare tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico relativi all'asse ferroviario Torino-Lione, anche al fine di esaminare le preoccupazioni espresse dalle popolazioni della Valle di Susa e rispondere alle stesse*", in assenza di alcuna relazione con le attività svolte in via prevalente dalla TELT. Pertanto, in base a tale assunto, non sussisterebbe alcuna specifica connessione fra l'incarico governativo precedentemente assunto di Commissario straordinario "*per il coordinamento delle attività occorrenti a consentire la definitiva approvazione del progetto della sezione transfrontaliera dell'asse ferroviario Torino-Lione e l'avvio del cantiere del relativo tunnel*", nonché quello di Presidente dell'Osservatorio relativo alla realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e

l'attività prevalentemente svolta dalla società italo-francese TELT. Ciò anche alla luce del fatto che l'interessato non ha mai ricoperto alcun incarico in LTF (a cui è succeduta TELT per la fase di realizzazione dell'opera), società in precedenza specificamente incaricata di predisporre i progetti della linea Torino-Lione e certamente più vicina (di quanto non sia TELT) al mandato di Commissario straordinario del Governo ricoperto dall'interessato.

60. In proposito, occorre tuttavia evidenziare che già il DPR del 16 agosto 2006, con il quale l'Arch. Virano veniva nominato Commissario straordinario, prevedeva non solo l'elaborazione di *“una proposta progettuale da condividere con gli amministratori locali ed il raccordo con i soggetti competenti”*, ma anche la presidenza dell'Osservatorio *“relativo alla realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione”*. Tali competenze venivano rinnovate nei successivi DPR, fino al DPR del 20 gennaio 2009 (ribadito il 19 gennaio 2011 e 13 gennaio 2014), di conferma del precedente incarico governativo. Esso attribuiva all'interessato il compito di coordinare la *“delegazione governativa già costituita nell'ambito dell'Osservatorio medesimo (n.d.r.: relativo alla realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione), con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e degli altri soggetti che ne fanno parte”*, allo scopo di porre in essere *“tutte le attività occorrenti per indirizzare e consentire l'approvazione del progetto preliminare della tratta italiana della linea e del progetto definitivo della sezione transfrontaliera, garantendo la regia unitaria dell'intera progettazione della nuova linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la linea AV/AC Torino-Milano”* (Documentazione allegata alla memoria del 5 novembre 2015).

61. Dall'oggetto sociale contenuto nello Statuto della TELT emerge, come già evidenziato in precedenza, che la TELT è una società per azioni semplificata di diritto francese (S.A.S.), il cui oggetto è *“la direzione strategica e operativa del progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, “la progettazione, la realizzazione e l'esercizio della linea ferroviaria e delle opere della sezione transfrontaliera”* definita dall'accordo fra i Governi italiano e francese, nonché la *“gestione dell'infrastruttura”* (Art. 2 Statuto TELT *“Oggetto”*).

62. In sostanza, alla luce di quanto sopra specificato e da quanto previsto nell'oggetto sociale della TELT, l'incarico e le relative funzioni di Direttore generale della TELT attualmente svolte all'Arch. Mario Virano, della durata comunque rinnovabile di sei anni, appaiono prevalentemente connesse con la carica di governo in precedenza ricoperta dallo stesso: entrambi gli incarichi, infatti, si riferiscono alla supervisione rispetto al complesso del progetto riguardante la linea ferroviaria Torino-Lione, coinvolgendo direttamente l'interessato in tale contesto - sia pure in diversi ruoli - prima come Commissario straordinario, poi come Direttore generale della TELT. In merito poi alla specifica figura del Direttore generale della TELT, disciplinata dall'art. 13 dello Statuto, si rileva che a tale persona fisica, nominata *“dallo Stato italiano per una durata rinnovabile di sei anni”* (art. 13, comma 1), sono attribuite (in quanto non mero *“dipendente salariato”* della TELT) rilevanti funzioni di amministrazione e gestione della società TELT (ovvero, quelle espressamente vietate dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 215/2004), quali, tra l'altro, *“la preparazione e l'adattamento della strategia della Società”*; *“la preparazione, l'aggiudicazione, la conclusione e il controllo dell'esecuzione dei contratti, in particolare quelli necessari alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio della sezione transfrontaliera”* definita dal citato accordo intergovernativo; *“l'organizzazione e il monitoraggio degli studi, dei cantieri e dei lavori necessari alla realizzazione del progetto della nuova linea”* (art. 13.2 dello Statuto TELT - *“Il Direttore generale”*).

63. In conclusione, si può affermare che, nel caso di specie, le funzioni istituzionali svolte dall'ex titolare della carica governativa in esame risultano complessivamente idonee, con rilevanti compiti

di gestione in ambito societario, a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società TELT dovrà operare in via prevalente, non essendo comunque indispensabile che tale valutazione faccia un analitico e circostanziato riferimento alle specifiche attività in concreto esercitate dal titolare nel corso del proprio precedente mandato.

64. Tali valutazioni sono a maggior ragione riferibili anche al profilo della prevalenza. In proposito, l'interessato ha specificato che la linea ferroviaria Torino-Lione si sviluppa per 269 km, di cui 188,7 in Francia e 81 in Italia e che, in tale ambito, la sezione transfrontaliera (la sola di competenza TELT) è di 67,8 km, dei quali il 60% si trova in territorio francese e il restante 40% in Italia. La parte italiana di tale sezione transfrontaliera è di circa 19 km, 15 dei quali in galleria.

65. L'interessato ha sostenuto di essersi occupato, come Commissario straordinario di Governo, di circa 4,4 km all'uscita della suddetta galleria, ovvero dell'1,6% dell'intera Torino-Lione. Tale circostanza, tuttavia, non esclude di per sé il profilo della prevalenza in relazione alla fattispecie in esame, tenuto proprio conto del fatto che le funzioni in precedenza svolte dall'interessato assumevano, per la natura e la fonte governativa del relativo incarico, una rilevanza politico-istituzionale necessariamente riferibile al progetto ferroviario nel suo complesso.

Conclusioni

Dagli accertamenti compiuti nel corso dell'istruttoria, l'Arch. Mario Virano risulta pertanto ricoprire l'attuale incarico di Direttore generale della TELT in violazione dell'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 215/2004.

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

che, in relazione all'incarico di Direttore generale della TELT assunto dall'Arch. Mario Virano, sussiste l'incompatibilità post-carica prevista dall'art. 2, comma 4, *II periodo*, della legge n. 215/04.

La presente delibera sarà comunicata all'interessato e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
